



VERBALE DI GARA del 08/08/2022
(SEDUTA PUBBLICA)

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 50/2016 come stabilito dall'art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO), e con il criterio del minor prezzo, per l'affidamento dei *Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della Municipalità 8. Annualità 2022.*

Importo lavori €. 245.717,21 per lavori (compresi € 3.561,12 per costi di sicurezza ed € 4.748,16 per oneri di smaltimento ed espurghi non soggetti a ribasso) oltre IVA

Determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. 1 del 6/07//2022, registrata all'indice generale il 6/7/2022 al n. 270.

C.U.P. B61J22000320004 C.I.G. 9307017963

In data 08/08/2022, alle ore 9.30, da remoto, si è riunito il seggio di gara per la terza seduta di gara, al fine di procedere all'espletamento delle operazioni finalizzate all'aggiudicazione dell'appalto relativo ai *Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della Municipalità 8. Annualità 2022.*

La Presidenza del seggio monocratico, regolarmente costituito ai sensi del "*Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara*" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017, viene assunta dal RUP funzionario ing. Francesco Truppa, incardinato presso la Direzione della Municipalità 8, assistono l'ID Arch.Nadia Rosa Migliorini e l'ID Ing. Nicola Coppola, incardinati presso la Direzione della Municipalità 8, in qualità di testimoni.

Il RUP e i testimoni che lo coadiuvano hanno rilasciato la dichiarazione circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs.165/01, delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e delle cause di incompatibilità di cui all'art.51 del c.p.c..

Nella seduta di gara del 27/07/2022 le offerte presentate dalle imprese LA ROSA IMMOBILIARE SRL e Ni. Ma. Restauri srl sono state escluse in quanto carenti della indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro. Con successiva nota del 29/07/2022 la Ni. Ma. Restauri srl segnalava che *“l'accaduto è frutto dell'impostazione del portale Mepa, che all'atto della generazione automatica dell'offerta, non indicava la possibilità di inserire alcun dato, fuorchè la percentuale di ribasso”*. Pertanto, visto l'orientamento giurisprudenziale, da ultima la sentenza Tar Abruzzo, L'Aquila, Sez.I.,16/12/2021, n.560 per cui **la regola secondo cui la mancata indicazione dei costi di manodopera comporta in via automatica l'esclusione dell'offerente dalla gara può applicarsi solo nel caso in cui l'offerente sia messo nella possibilità concreta di indicare i costi in questione nella propria offerta economica**. Nel caso in esame pertanto trova campo l'eccezione individuata dalla Corte di Giustizia U.E. 2 maggio 2019 (in causa C-309/2018), se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali principi sono stati condivisi anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 7 e 8 del 2020.

Le offerte presentate LA ROSA IMMOBILIARE SRL e Ni. Ma. Restauri srl sono state riammesse con riserva di integrare le stesse, con le informazioni di cui all'*art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016* entro 3 giorni dal ricevimento di apposita richiesta.

Ad apertura della seduta di gara in data odierna il R.U.P. constata che le imprese LA ROSA IMMOBILIARE SRL e Ni. Ma. Restauri srl C, vista l'impossibilità di inserire ulteriore documentazione sul portale ME.PA, hanno trasmesso le integrazioni richieste tramite PEC rispettivamente in data 2/8/2022 e 3/8/2022.

Le due integrazioni richieste contengono le indicazioni dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si dà atto, quindi dei ribassi offerti:

	Ragione sociale	Ribasso offerto
1	ALCOR Società Cooperativa	37,5373%
2	DE ANGELIS COSTRUZIONI S.R.L.	37,9966%
3	g.p.s. srl	37,4411%
4	GE.MA. IMPIANTI	34,9393%
5	S.G.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	48,8930%
6	NI.MA. RESTAURI S.R.L.	40,6540%
7	LA ROSA IMMOBILIARE S.R.L.	36,8170%

Si procede pertanto alla riammissione delle due offerte economiche ed al ricalcolo della soglia di anomalia.

Numero offerte ammesse: 7

In questo caso, essendo il numero di offerte ammesse inferiore a 15, per il calcolo della soglia di anomalia si prende in considerazione l'art. 97, comma 2-bis del Codice dei contratti e quindi si effettuano i seguenti calcoli:

1. Si escludono il 10% delle offerte con maggior ribasso e il 10% delle offerte di minor ribasso (10% arrotondato all'unità superiore). Nel caso di specie sono eliminate le offerte con ID:

ID RIBASSO

1 34,9393%

7 48,8930%

2. Si effettua la somma e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte rimaste. In questo caso:

- **Somma ribassi:** 190,4460%

- **Media ribassi:** 38,0892%

Le offerte che hanno un ribasso inferiore alla media dei ribassi "38,0892" sono escluse.

3. Si effettua il calcolo dello scarto aritmetico tra i ribassi e la media dei ribassi delle offerte rimaste:

$$Sc_n = Ribasso_n - Media\ ribassi$$

$$Sc_6 \Rightarrow Ribasso_6 - Media\ ribassi = 40,6540\% - 38,0892\% = 2,5648\%$$

$$Scarto\ medio\ aritmetico\ (SMA) = 2,5648\% / 1 = 2,5648\%$$

4. In questo caso il rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica è pari a 0,0673, quindi inferiore a 0,15, per cui come previsto dalla norma si prosegue nel seguente modo.

5. La soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica incrementata del 20%, quindi.

$$\text{SOGLIA DI ANOMALIA} = \text{MEDIA RIBASSI} \times 1,2 = 38,0892\% \times 1,2 = 45,7070\%$$

Fra le offerte presentate risulta superiore alla soglia di anomalia quella presentata dalla S.G.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA con il ribasso del 48,8930%. Pertanto il R.U.P., rileva che la migliore offerta non anomala, con il ribasso del **40,6540%** sull'importo a base d'asta, risulta essere quella presentata dalla **Ni. Ma. Restauri srl P.IVA 07384011214** con sede in **Via Solfatara 4/A, Pozzuoli (NA)** e propone l'aggiudicazione di cui trattasi all'impresa come innanzi identificata.

Il R.U.P. dà atto che sono state avviate le verifiche dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma AVCPASS.

Del che è verbale

IL RUP

FRANCESCO TRUPPA

I TESTIMONI

NICOLA COPPOLA

NADIA ROSA MIGLIORINI